

PREVIDENZA SOCIALE: Avvocati iscritti alla Cassa forense - Cartella esattoriale - Ingunzione di pagamento delle sanzioni - Tardiva comunicazione della dichiarazione reddituale - Non preceduta dalla contestazione dell'addebito - Illegittimità.

Cass. civ., Sez. lav., 22 marzo 2022, n. 9310

- in *Guida al diritto*, 13, 2022, pag. 50

“[...] anche a seguito della privatizzazione disposta dal D.Lgs. n. 509 del 1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6-bis, (conv. con L. n. 140 del 1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla cit. L. n. 689 del 1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito (Cass. n. 17702 del 2020) [...]”.

Svolgimento del processo

che, con sentenza depositata l'8.10.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta dall'avv. P.P. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di sanzioni per tardiva comunicazione della dichiarazione reddituale;

che la Corte, nel motivare il rigetto del gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ha ritenuto di dover dare applicazione alla L. n. 689 del 1981, art. 35, secondo cui l'irrogazione della sanzione non può prescindere dalla preventiva contestazione dell'addebito, richiamando espressamente Cass. n. 13545 del 2008;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, deducendo cinque motivi di censura;

che l'avv. P.P. ha resistito con controricorso;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.

Motivi della decisione

che, con il primo motivo di censura, la Cassa ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 161 c.p.c. ed ex art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito richiamato a sostegno del decisum un precedente di questa Corte ormai superato dall'evoluzione della normativa e della giurisprudenza medio tempore intervenuta, argomentando dall'entrata in

vigore della L. n. 140 del 1997 e dalla pronuncia di questa Corte n. 24202 del 2009, seguita da numerose successive conformi;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 12, comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 2, alla L. n. 140 del 2006, art. 4, comma 6-bis, e del Regolamento della Cassa, art. 3, comma 2, di cui al D.M. 20 novembre 2000, per avere la Corte territoriale ritenuto l'applicabilità della disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 35 e ss., nonostante l'avvenuta privatizzazione della Cassa, la delegificazione della materia contributiva e la sopravvenuta possibilità che i regolamenti della Cassa medesima adottino deliberazioni concernenti il regime sanzionatorio;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione della L. n. 689 del 1981, art. 12, comma 1, in relazione alla L. n. 140 del 2006, art. 4, comma 6-bis, e del Regolamento della Cassa, art. 3, comma 2, di cui al D.M. 20 novembre 2000, per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabili le disposizioni regolamentari della Cassa in tema di regime sanzionatorio delle condotte degli iscritti;

che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, commi 2 e 6, in relazione al D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, per avere la Corte territoriale ritenuto che essa fosse ancora munita di potestà pubblicistiche in materia sanzionatoria, ivi compresa quella di adottare ordinanze ingiunzione;

che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sul merito della questione concernente l'insussistenza dell'obbligo di comunicazione a carico dell'avv. P., benchè ella avesse sollevato tale questione fin dal ricorso introduttivo del giudizio e la questione fosse stata riproposta in appello;

che i primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure svolte, e sono infondati, essendosi chiarito che, anche a seguito della privatizzazione disposta dal D.Lgs. n. 509 del 1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6-bis, (conv. con L. n. 140 del 1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla cit. L. n. 689 del 1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito (Cass. n. 17702 del 2020);

che, così corretta la motivazione della sentenza impugnata e assorbito logicamente il quinto motivo, dal momento che l'eventuale positiva affermazione dell'obbligo di comunicazione a carico dell'avv.

P. non esimeva comunque la Cassa ricorrente dall'osservanza della disciplina di cui essa invece ha infondatamente invocato l'inapplicabilità, il ricorso va rigettato;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che si liquidano in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Conclusione

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2022